

**DELIBERA N. 36/20/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELEQUATTRO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEQUATTRO –LCN 10-”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 37,  
COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.**

**(CONTESTAZIONE CORECOM FRIULI VENEZIA GIULIA N. 09/19 - PROC.  
83/19/MRM-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, recante *“Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) Friuli Venezia Giulia”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la *“Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, di cui all’art. 4 dell’accordo quadro 2018, tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia, firmata nel mese di dicembre 2017, con la quale l’Autorità delega il Co.re.com. Friuli-Venezia Giulia in materia di attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale”*;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale *“Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”*, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,

il quale stabilisce che le parole «*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*» siano sostituite dall' inciso: «*fino a non oltre il 31 marzo 2020*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione e della conformità alla normativa in vigore posta in essere dal Corecom Friuli Venezia Giulia su delega dell'Autorità, sono state richieste alla società Telequattro S.r.l. le registrazioni della programmazione trasmessa dalle ore 00.00 del giorno 29 luglio 2019 alle ore 24.00 del giorno 04 agosto 2019 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell'utenza e tutela dei minori.

Il suddetto Corecom, acquisita la documentazione di cui sopra ed analizzate le registrazioni, ha rilevato che la Società in parola ha trasmesso interruzioni pubblicitarie all'interno di notiziari di durata lorda inferiore a trenta minuti, in violazione del dettato di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Di conseguenza, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia - cont. n. 09/2019, è stata contestata, in data 30 ottobre 2019, e notificata in pari data alla società Telequattro S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telequattro" - la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alla programmazione del giorno 3 agosto 2019 dalle ore 19.30 circa alle ore 19.58, in replica dalle ore 20.31 alle 20.59 circa, e dalle ore 23.01 alle 23.29, e del giorno 4 agosto dalle ore 00.58 alle ore 01.26 e dalle 06.03 circa alle ore 06.31, circa.

### **2. Deduzioni della società**

La predetta società ha presentato in data 6 novembre 2019 (prot. n. 006004/A) uno scritto difensivo ed ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati. Nella predetta memoria la società ha, sostanzialmente, dichiarato che “ *[...]l'episodio contestato è, riconducibile ad uno spiacevole imprevisto[...], che si è verificato a causa di un mero errore materiale, non voluto dagli operatori[...]*”.

In sede di audizione, ritualmente esperita in data 18 novembre 2019, i rappresentanti della società in questione si sono riportati integralmente agli scritti difensivi prodotti.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, in conformità con quanto prospettato dal Corecom Friuli Venezia Giulia, (cfr. relazione prot. n. 0006518 del 29 novembre 2019) risulta che la società Telequattro S.r.l. è incorsa nella violazione di cui all'art. 37, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

L'eccezione sollevata dalla parte in merito al carattere incosciente della propria condotta non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma (art. 3 della legge 689/81), infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata. Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione – caso fortuito e forza maggiore. In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta posta in essere dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 4 dell'art. 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sancisce che *“La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

RITENUTA, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)*, e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale deve essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2018 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate oggetto di monitoraggio risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto cont. n. 09/2019 nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per due secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

alla società Telequattro S.r.l, con sede legale in via Pasquale Beseghi, 16, Trieste (P.I. 00231920323) di pagare per la violazione delle disposizioni contenute all'art. 37, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00); al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta all'art. 37, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 36/20/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 36/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *ff.*  
Nicola Sansalone